

CIRCOLARE n. 153 del 26 ottobre 2021

Prot. n. 979 GRG/bf

OGGETTO: **Ordinanza Mds 22 ottobre 2021 – Aggiornamento riconoscimento certificazioni extraeuropee ai fini del “green pass”**

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021, stabilisce che, **dal 26 ottobre 2021 e fino al 15 dicembre** per le finalità d’uso previste dal D.L. “Riaperture” (ivi compreso l’accesso ai luoghi di lavoro e ai servizi/attività per le quali è richiesto il *green pass*):

- le **certificazioni relative alla vaccinazione/avvenuta guarigione/test antigenico rapido e molecolare** rilasciate dalle autorità sanitarie di **Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e Stati Uniti d’America** sono riconosciute come equivalenti a quelle dello Stato italiano;
- sono altresì considerate equivalenti a quelle italiane le certificazioni di **avvenuta guarigione/vaccinazione** (quest’ultima validata dall’EMA) rilasciate dalle competenti autorità dello **Stato della Città del Vaticano** e della **Repubblica di San Marino**. Tuttavia, con riferimento a quest’ultima, per effetto dell’attuale art. 6, comma 1, del D.L. n. 111/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2021, per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino, è prevista una **temporanea esenzione** dall’applicazione delle norme che richiedono il *green pass* per l’accesso ai luoghi di lavoro, nonché, *inter alia*, ai servizi e alle attività indicate dall’art. 9 *bis* del “Riaperture”.

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 128/2021, si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di sabato 23 ottobre, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 (allegato 1) che produrrà effetti a partire da oggi, 26 ottobre, e fino al prossimo 15 dicembre, che prevede un aggiornamento delle disposizioni riguardanti le limitazioni degli spostamenti dall’estero e introduce alcune novità in ordine all’equipollenza delle certificazioni verdi rilasciate da Paesi extraeuropei.

Per ragioni di completezza, giova in primo luogo premettere che, per quel che concerne i cittadini europei, l’art. 9, comma 8, primo periodo, del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021, riconosce espressamente le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea come “*equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano*” e come valide ai fini enucleati dallo stesso Decreto, tra cui anche quello relativo all’accesso ai luoghi di lavoro (cfr. circolare Fipe n. 142/2021) e ai servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (cfr. circolare Fipe n. 125/2021).

Con riferimento ai soggetti stranieri extraeuropei, fermo restando che il secondo periodo dell’art. 9, comma 8 del citato “Riaperture” prevede la medesima equiparazione di cui sopra ma solo con riferimento alle certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione (sul punto vedi *infra*), in sostanza l’Ordinanza del Ministero della

Salute del 22 ottobre **proroga fino al 15 dicembre 2021**, quanto già previsto con precedente Ordinanza del 29 luglio 2021 (cfr. circolare Fipe n. 128/2021), la cui vigenza - originariamente disposta fino al 30 agosto - era stata prorogata, dall'Ordinanza dello scorso 28 agosto, fino a ieri 25 ottobre.

Il Provvedimento, per quel che più interessa il settore rappresentato, in sintesi prevede:

- **all'art. 2, comma 2**, che le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, a seguito di una vaccinazione validata dall'EMA (Agenzia europea per i medicinali) e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane, anche per le finalità d'uso previste dal D.L. "Riaperture", e potranno essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Tuttavia con riferimento alla **Repubblica di San Marino**, preme segnalare l'attuale art. 6, comma 1, del D.L. n. 111/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2021, che - per effetto delle modifiche introdotte ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.L. n. 146/2021, c.d. "Fiscale" - prevede una **specificata temporanea esenzione** - operante nelle more dell'adozione di un'apposita circolare del Ministero della Salute che dovrà definire le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'EMA e, in sua assenza, massimo **fino al 31 dicembre 2021** - dall'applicazione delle norme che richiedono il *green pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro, nonché, *inter alia*, ai servizi e alle attività indicate dall'art. 9-bis del "Riaperture" per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino;

- **all'art. 7**, che le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato italiano, relative alla vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) "Riaperture"), all'avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) "Riaperture") o all'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9, comma 2, lett. c) "Riaperture"). Anche in questo caso, la disposizione prevede che le certificazioni potranno essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Con riferimento agli **altri Stati extra europei**, è bene segnalare che con **Circolare n. 42957/2021** dello scorso 23 settembre, **il Ministero della Salute ha espressamente indicato i vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere** da riconoscere come equipollenti; in particolare, è stato previsto il riconoscimento:

- dei vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea, indicati espressamente nell'**allegato 1** della medesima circolare. In sintesi, per ognuno dei 4 vaccini riconosciuti dall'EMA (Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca), viene riportata l'indicazione specifica dei Paesi ove viene somministrato, nonché della denominazione del vaccino e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- di altri specifici vaccini prodotti su licenza di AstraZeneca.

Per essere considerate come equipollenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano, le certificazioni emesse dai Paesi extra europei dovranno:

- riportare (i) i dati identificativi del titolare, (ii) i dati relativi al vaccino, (iii) data e somministrazione del vaccino, (iv) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato;
- essere redatte in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, tedesca (oppure accompagnate da una traduzione giurata).


La richiamata circolare indica poi che la durata di tali certificati vaccinali è la medesima di quella prevista per la certificazione verde Covid-19 emessa dallo Stato italiano.

Gli uffici della Federazione, per agevolare la comprensione di una normativa complessa e in continuo divenire, hanno realizzato un breve Vademecum, che si trasmette con la presente (allegato 2).

Per le restanti disposizioni dell'Ordinanza – recanti limitazioni in materia di spostamenti dall'estero – si rinvia alla lettura del Provvedimento allegato, come di consueto gli Uffici daranno tempestiva comunicazione in caso di ulteriori chiarimenti sul tema.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 149/2021 Circolare Fipe n. 142/2021 Circolare Fipe n. 134/2021 Circolare Fipe n. 132/2021 Circolare Fipe n. 130/2021 Circolare Fipe n. 128/2021 Circolare Fipe n. 125/2021 Circolare Fipe n. 111/2021 Circolare Fipe n. 108/2021 Circolare Fipe n. 83/2021 Circolare Fipe n. 73/2021 Circolare Fipe n. 58/2021	http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=82920 https://www.fipe.it/files/VARIE/Allegato_1_Circolare_MdS_23.09.2021__elenco_vaccini_riconosciuti.pdf	Green pass; certificazioni verdi; vaccinazione; cittadini extraeuropei; Repubblica di San Marino; Vademecum